

R.G. nn. [REDACTED] 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Guido Santoro Presidente

Dott. Rita Rigoni Consigliere

Dott. Alberto Valle Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite, iscritte a ruolo in data 12/12/2016, promosse con atti di citazione entrambi notificati in data 5.12.2016 a ministero degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]
a) la n. [REDACTED]

da

A [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante e

[REDACTED] S.A.S. di [REDACTED] & C. (C.F. [REDACTED]), in

persona del legale rappresentante, entrambe rappresentate e difese in giudizio dagli

avvocati [REDACTED] del Foro di Treviso e presso il loro studio

in Treviso elettivamente domiciliate, giusta mandati in calce all'atto d'appello

–appellanti –

contro



FALL. T [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare

- appellato/contumace-

b) la n. [REDACTED]/2016

da

C [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato [REDACTED] del Foro di Treviso e presso il suo studio in Treviso elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto d'appello

- appellante -

contro

[REDACTED] ASSICURAZIONI SPA (C.F. [REDACTED]), in persona del procuratore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato [REDACTED] del Foro di Milano e domiciliata in Venezia San Marco presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] giusta mandato a margine della comparsa di risposta in appello dagli

- appellata -

Conclusioni delle parti costituite:

a) nella causa n. [REDACTED] 2016 R.G.

per le appellanti

Voglia l'adita Corte d'Appello, per i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

- condannare ex art. 96 c.p.c. il Fallimento T [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per lite temeraria al risarcimento dei danni



subiti da A [REDACTED] e G [REDACTED], da determinarsi anche in via equitativa, nonché -
condannare il Fallimento T [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore delle convenute, ex art. 96 c.p.c.,
ultimo comma, della somma ritenuta di giustizia a titolo di sanzione.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e onorari.

b) nella causa n. [REDACTED] 2016 R.G.

per l'appellante

voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda od
eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

- condannare [REDACTED] Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-
tempore*, a rifondere al dott. [REDACTED] C [REDACTED] le spese sostenute per resistere in
giudizio e quelle per resistere al procedimento cautelare, incluse quelle relative alla
consulenza ed all'attività di CTP del prof. [REDACTED]

- In particolare si chiede che [REDACTED] Assicurazioni s.p.a. venga condannata a rifondere al
dott. [REDACTED] C [REDACTED] (i) le spese per resistere nel giudizio di merito nella misura
liquidata dal giudice di prime cure pari ad euro 45.000,00, oltre spese generali, CPA
ed IVA, se dovuta, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia; (ii) le
spese per resistere nel procedimento cautelare nella misura liquidata dal giudice di
prime cure pari ad euro 35.000,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta,
ovvero nella diversa misura che verrà ritenuto di giustizia; (iii) le spese all'attività di
CTP del prof. [REDACTED] pari ad € 15.675,92, oltre Iva se dovuta, ovvero nella
diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;



- in ogni caso oltre interessi dal dovuto, al tasso legale fino all'inizio del presente procedimento e al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, dal momento della proposizione della domanda giudiziale in appello.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e onorari.

per l'appellata

“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione proposta dal Dott. [REDACTED] C [REDACTED] avverso la sentenza n. 1192/2016 nei confronti di [REDACTED] Assicurazioni S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; - IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal Dott. [REDACTED] C [REDACTED] perché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte; e, per l'effetto, - respingere la domanda svolta dall'appellante nei confronti di [REDACTED] Assicurazioni S.p.a. di refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio, nonché di quelle per resistere al procedimento cautelare, incluse quelle del CTP [REDACTED] perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge”.

Motivi della decisione

1. Con sentenza pubblicata in data 6.5.2016 il tribunale di Treviso rigettava l'azione di responsabilità proposta dal Fallimento T [REDACTED] srl in liquidazione nei confronti di amministratori, sindaci, società di revisione, soci e l'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di [REDACTED] Banca [REDACTED] Spa e condannava il



Fallimento alla rifusione delle spese legali, comprensive delle spese del procedimento per sequestro conservativo promosso dalla curatela fallimentare in corso di giudizio, in favore dei convenuti e delle compagnie di assicurazione da costoro chiamate in garanzia.

Avverso la sentenza hanno interposto separati appelli: i) A [REDACTED] Spa e G [REDACTED] S.A.S. di [REDACTED] & C. contro il Fallimento (causa n. [REDACTED]/2016), per sentirne accertare la responsabilità e sentirlo condannare al risarcimento del danno ed all'indennizzo ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; ii) [REDACTED] C. [REDACTED] nei confronti della propria compagnia assicuratrice [REDACTED] Assicurazioni Spa (causa n. [REDACTED]/2016), per sentirla condannare a rifondergli le spese di resistenza del giudizio di merito e del procedimento cautelare, ivi comprese le spese del consulente tecnico di parte nominato in quest'ultimo procedimento.

La curatela fallimentare, appellata nella causa [REDACTED]/16, non si è costituita in giudizio. Si è invece costituita [REDACTED] Assicurazioni nella causa n. [REDACTED]/16, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità ex art. 348 bis dell'impugnazione proposta dal C. [REDACTED] e chiedendone nel merito il rigetto.

Le cause, tra loro riunite, sono passate in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

2. Causa riunita [REDACTED] 2016

2.1. E' rituale la notifica dell'atto d'appello nei confronti di Fallimento T [REDACTED] Srl in liquidazione e legittima la contumacia della curatela fallimentare.



2.2. Con l'unico motivo d'appello, A [REDACTED] e G [REDACTED], già soci di T [REDACTED] Srl per quote alla data del fallimento rispettivamente pari ad 1,57% e 3,18% del capitale sociale, criticano la decisione del Tribunale per non aver ravvisato la temerarietà dell'azione di responsabilità proposta dalla curatela fallimentare, sia in via cautelare che nel merito, sul presupposto, rivelatosi insussistente, che la società fallita avesse interamente perduto il capitale nel corso dell'esercizio 2014, cinque anni prima della dichiarazione di fallimento. A dimostrazione che l'azione era stata esercitata in violazione dei canoni di prudenza e diligenza, deducono: a) che in data 14.3.2005, prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, l'assemblea dei soci aveva deliberato un aumento di capitale, interamente liberato e sottoscritto, che valeva a rimuovere qualunque effetto di eventuali perdite pregresse; b) che non sussistevano le condizioni per configurare una responsabilità in capo ai soci A [REDACTED] e G [REDACTED] detentori di quote marginali del capitale sociale, che si erano limitati ad intervenire nelle assemblee chiamate ad approvare i bilanci ed a ratificare l'operato del consiglio d'amministrazione, senza ingerirsi in alcun atto di gestione; c) che non poteva sussistere alcuna effettiva relazione causale tra l'operato dei soci ed il danno, quantificato in 12 milioni di Euro, per il cui risarcimento la curatela fallimentare aveva agito. Quanto alle conseguenze pregiudizievoli dell'iniziativa giudiziaria intrapresa nei loro confronti, le appellanti espongono di essere state costrette a sopportare 'notevoli sforzi organizzativi' e 'notevoli fastidi' in conseguenza dell'ingiustificata pretesa, anche in considerazione dell'entità del risarcimento richiesto.



2.3. E' infondata la domanda ex art. 96, primo comma, c.p.c.

A tale conclusione si giunge - in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, portato del principio costituzionale di ragionevole durata del processo – muovendo dalla considerazione che elemento costitutivo della pretesa risarcitoria è la sopportazione di un pregiudizio, che può investire la sfera morale o patrimoniale del soggetto leso, ma che deve presentare caratteri di effettività ed apprezzabile consistenza. Non rispondono a tali requisiti i ‘fastidi e disagi’ lamentati da entrambe le appellanti. Quanto agli ‘sforzi organizzativi’ correlati all’allestimento ed allo svolgimento della difesa in giudizio, non è stato specificamente allegato o fatto oggetto di istanze istruttorie, l’effettivo impegno - in termini di tempi e costi – richiesto per tali attività; le stesse appellanti del resto affermano di avere investito della questione ‘l’ufficio legale interno’, ciò che porta ad escludere che la preparazione e gestione del dossier difensivo abbia comportato la necessità di distogliere, per apprezzabile quantità di tempo, il personale aziendale dalle diverse mansioni cui sarebbe stato altrimenti adibito, con conseguente rilevante turbamento dell’organizzazione interna. Quanto ai ‘disagi’, in particolare legati all’entità delle pretese risarcitorie, vanno considerati, non soltanto la marginalità della posizione delle appellanti nell’economia generale dell’azione avviata dalla curatela, che vedeva coinvolti una molteplicità di soggetti (la gran parte dei quali sicuramente dotati di consistenti risorse patrimoniali, tali da far ragionevolmente escludere che potessero verificarsi a loro carico, in caso di accoglimento della domanda attorea, gli effetti astrattamente suscettibili di derivare dal meccanismo della solidarietà passiva nel



debito risarcitorio), ma altresì il fatto che, sin dall'esito del procedimento cautelare svoltosi nella fase iniziale del giudizio, è emersa l'infondatezza della tesi su cui l'azione poggiava.

2.4. Ricorrono invece i presupposti per la condanna al pagamento della somma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

E' orientamento consolidato in giurisprudenza che l'applicazione della norma in questione non richiede la prova del danno, sibbene l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, "... essendo necessario verificare, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria (Cass. 18 novembre 2014, n. 24564), la ricorrenza dei requisiti della mala fede da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, da individuarsi nelle ipotesi in cui risulti la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003)..." (Cass. S.U. 13.9.2018, n. 22405).

Nel caso di specie, mentre non sono ravvisabili in capo alla curatela fallimentare - tenuta ad esercitare, nell'interesse dei creditori partecipanti al concorso (naturalmente, ove ne ricorrano i presupposti), le azioni di responsabilità di cui all'art. 146, comma secondo, lett. a) e b), l.f. - elementi atti ad integrare mala fede, il promovimento dell'azione nei confronti dei soci A [REDACTED] Spa e G [REDACTED] Sas



risulta connotato da colpa grave, *sub specie* di inescusabile negligenza nella valutazione della consistenza e fondatezza fattuali e giuridiche dell'azione esercitata.

Ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c., sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dei precedenti commi “i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

La responsabilità personale del socio, che è solidale con quella degli amministratori ‘ai sensi dei precedenti commi’ e perciò discende “dall'inosservanza dei doveri ad essi (amministratori) imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società”, richiede dunque il coinvolgimento del socio nella gestione della società e si concretizza nella decisione od autorizzazione di determinati ed individuati atti gestori, vale a dire atti pertinenti all'amministrazione della società.

La mera circostanza di aver espresso voto favorevole all'approvazione dei bilanci, condotta ascritta dal fallimento alle odierne appellanti, non costituisce atto di amministrazione della società, trattandosi di attività riservata dalla legge alla competenza dei soci, che essi tra l'altro non assumono *uti singuli* ma quali componenti dell'organo assembleare.

Neppure costituisce atto anche solo astrattamente rilevante nella prospettiva qui considerata, e men che meno suscettibile di arrecare pregiudizio alla società, ai soci od ai terzi, l'ulteriore condotta ascritta dal fallimento ad A [REDACTED] e G [REDACTED], consistita nella espressa ratifica dell'operato degli amministratori in sede di approvazione dei bilanci, poichè la ratifica non costituisce atto gestorio ed in ogni caso, come lo stesso Fallimento ha evidenziato, “non si trattò affatto di una ratifica di



atti specificamente individuati bensì di una generica approvazione della gestione”, non preclusiva dell’esercizio di eventuali azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. (atto di citazione di primo grado, pag. 84). Valga del resto, al riguardo, il disposto dell’art. 2476, ultimo comma, c.c.

Fa completamente difetto inoltre – e sulla base della stessa prospettazione del curatore – l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del pregiudizio che la norma richiede debba derivare dall’atto deliberato od autorizzato dal socio, non solo perchè il fallimento non ne ha dato dimostrazione in giudizio - in particolare con riferimento alla consapevolezza in capo ai soci del ricorso inappropriato e non conforme all’oggetto sociale da parte degli amministrazioni alla stipula di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con finalità speculativa e non di copertura, ed alla loro approvazione di tale linea di gestione della società - ma perchè, all’opposto, ha sostenuto, negli scritti difensivi depositati nel procedimento per sequestro conservativo in corso di causa, che ai soci non venne affatto prospettata, ed anzi fu dissimulata, l’esistenza delle condotte pregiudizievoli poste in essere dagli amministratori.

Infine, non sarebbe possibile comunque ravvisare nesso causale tra l’ipotizzata attività lesiva – consistita (ed esauritasi, secondo la prospettazione della curatela fallimentare) nel voto favorevole all’approvazione dei bilanci e nella ratifica dell’operato degli amministratori espressi in assemblea - ed il pregiudizio che si assume esserne derivato, ove si consideri che le odierne appellanti partecipavano al capitale sociale per quote del tutto esigue - la partecipazione di A [REDACTED] si aggirava



intorno all'1,5%, quella di G [REDACTED] variò nel corso degli anni dal 2,24% al 3,18% - tali per cui il loro voto in assemblea non avrebbe potuto in alcun modo risultare determinante ai fini del compimento dell'atto (approvazione dei bilanci) e perciò delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla continuazione dell'attività ordinaria, ad esse imputati.

2.5. L'entità della sanzione viene stabilita assumendosi quale parametro di riferimento l'importo liquidato per le spese del rapporto processuale tra le parti (Cass. 14 ottobre 2016, n.20732; Cass. S.U. 22405/2018 cit.); il collegio reputa equo determinarla nella misura percentuale del 30% delle spese suddette, come liquidate nella sentenza di primo grado (complessivi Euro 65.000,00, comprensivi del giudizio di merito e della fase cautelare), e così in Euro 19.500,00 in favore di ciascuna appellante, somma liquidata all'attualità, da maggiorarsi di interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

3. Causa riunita [REDACTED]/2016

3.1. Con l'unico motivo d'appello il C [REDACTED] denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese sostenute per la resistenza in giudizio, anche in sede cautelare. Rileva che l'art. 1917, terzo comma, c.c., pone in capo alla compagnia di assicurazione l'obbligo di tenere indenne l'assicurato per le spese sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo e che l'obbligo sussiste anche nel caso in cui all'esito del giudizio nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione. Deduce la nullità, per contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., della clausola della polizza assicurativa che esclude la



rifusione delle spese per legali o tecnici non designati dall'assicurazione, rilevando come la scelta del legale cui si era rivolto per la difesa in giudizio fosse stata inizialmente condivisa da [REDACTED] che poi revocò il proprio consenso allorquando venne chiamata in causa dall'assicurato. Sostiene che [REDACTED] non ha mai proposto di costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'assicurato nè di assumere la gestione del contenzioso. Quantifica nella misura liquidata dal giudice le spese di resistenza in giudizio; quanto alle spese del consulente tecnico, censura la decisione per non averle ritenute documentate e rileva che comunque il pagamento è stato riconosciuto senza contestazioni da parte di [REDACTED] che ha tuttavia accettato di sostenere la spesa soltanto per la metà.

A [REDACTED] resiste alla pretesa deducendo ed eccependo: i) che non sussiste il vizio di omissione di pronuncia, avendo il giudice regolato le spese legali del processo secondo soccombenza e condannato il fallimento a rifonderle in favore delle altre parti; ii) che il giudice ha rilevato non constare l'effettività degli esborsi sostenuti dall'assicurato per il proprio consulente di parte con statuizione che, non essendo stata espressamente impugnata, è passata in giudicato; iii) che non trova applicazione nella fattispecie il combinato disposto degli artt. 1917, terzo comma e 1932 c.c., dato che l'assicurato ha autonomamente deciso di assumere in proprio la gestione della lite, conferendo l'incarico al legale di propria fiducia avvocato [REDACTED] e ha poi chiamato in causa la compagnia assicuratrice; iv) che tale condotta processuale ha generato un'inutile duplicazione delle spese di lite, non ravvisandosi il vantaggio che l'assicurato avrebbe potuto ritrarre dalla gestione in proprio della lite; v) che anche le



scelte del difensore avvocato [REDACTED] e del consulente di parte professor [REDACTED] nel procedimento per sequestro conservativo erano state compiute dall'assicurato e non dalla compagnia assicuratrice.

L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti di seguiti esposti.

3.1. Il rapporto processuale, nel cui ambito, in ragione dell'esito del giudizio, si determina la soccombenza e la conseguente regolamentazione tra le parti delle spese processuali, è distinto dal rapporto assicurativo, che intercorre tra l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, e la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, dal quale origina l'obbligo della seconda, sancito nel terzo comma dell'art. 1917 c.c., di farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Obbligo che sussiste anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione: "Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, cod. civ." (Cass. 11.9.2014, n. 19176; nello stesso senso, Cass. 28.2.2008, n. 5300).



Pertanto, la pronuncia sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., anche in caso di esito vittorioso del giudizio e di condanna del terzo danneggiato alla loro rifusione in favore dell'assicurato, non fa venir meno l'interesse di quest'ultimo ad ottenere una pronuncia che accerti l'obbligo dell'assicuratore a sollevarlo dalle spese sostenute per la resistenza, trattandosi di pretesa diversa per titolo e non necessariamente coincidente per oggetto, rispetto alla prima (ben potendo le spese concretamente sostenute dall'assicurato per la resistenza, essere diverse e maggiori di quelle liquidate in suo favore dal giudice in ragione della soccombenza).

In tal senso, è fondata la censura di omissione di pronuncia, rivolta nei confronti della sentenza di primo grado.

3.2. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è affetta da nullità la previsione, inserita nell'ultimo paragrafo dell'art. 20 ("Gestione delle vertenze di danno- Spese legali") della polizza R.C. professionale (doc. 1 fascicolo [REDACTED]), a tenore della quale "La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati...".

La clausola contiene il patto di gestione della lite; rientra all'interno del patto di gestione la facoltà dell'assicuratore di scegliere legali e consulenti che assistano l'assicurato con esclusione del diritto di questi ad ottenere le spese sostenute per remunerare professionisti di sua fiducia, diversi da quelli incaricati dalla Compagnia assicuratrice. La previsione non è incompatibile con l'inderogabilità dell'obbligo posto dall'art. 1917, terzo comma, c.c., perchè si limita a disciplinare le modalità secondo le quali l'assicuratore è tenuto ad assolverlo: "L'obbligo di pagare il legale



dell'assicurato indicato dall'assicuratore costituisce, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest'ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell'assicuratore di anticipare e concorrere direttamente alle spese del giudizio ed esonero dell'assicurato” (Cass. 23.5.2019, n. 14107).

Rientra indubbiamente nell'ambito di detta modalità sostitutiva d'adempimento anche la scelta da parte dell'assicuratore dei legali o tecnici che assistano l'assicurato in sede giudiziale (restando in tal modo distinto il profilo della rappresentanza processuale, conferita al difensore dall'assicurato, dal rapporto di prestazione d'opera professionale); e per converso, volta che l'assicuratore abbia esercitato tale facoltà assumendosene i costi, egli ha adempiuto l'obbligazione assunta contrattualmente, talchè legittimamente rifiuterebbe, in base alle stesse previsioni contrattuali e senza potersi vedere opposta la norma di legge appena richiamata, la richiesta di prestazioni diverse, quale quella di rifondere le spese di legali e tecnici scelti unilateralmente dall'assicurato.

3.3. Ciò posto, va tuttavia rilevato come nel caso di specie l'appellata abbia, in più parti della comparsa di costituzione e risposta (pagg. 17, 18; vedi anche pag. 16, in fondo) affermato di “essersi determinata a conferire l'incarico defensionale”



all'avvocato [REDACTED], vale a dire il legale che godeva della fiducia dell'appellante ed al quale questi ha conferito la procura ad agire in giudizio (e ciò nel dichiarato intento di non 'scontentare' il cliente, pur se il professionista non era un legale fiduciario della Compagnia), "facendosi carico dei costi del legale".

Ve ne è riscontro: i) nei docc. 3 e 4 appellata, mail e fax di identico contenuto inviati all'assicurato in data 5.9.2011, nei quali la Compagnia dà atto di 'poter assumere le difese nel celebrando processo civile ... assumendo l'onere del pagamento dell'attività professionale dello studio dell'Avv. [REDACTED] aggiungendo - dopo aver ricordato la previsione dell'art. 20 in tema di esclusione del rimborso delle spese per legali scelti dall'assicurato - "possiamo quindi derogare a questa norma a condizione di potere valutare il rimborso (nei confronti dell'assicurato) della parcella di detto professionista, secondo gli stessi parametri di congruità che utilizziamo per i legali fiduciari di A [REDACTED]. Sarebbe utile oggi poter vedere un preventivo per parametrare le attività di questa causa"; ii) nelle e-mail 13/14.9.2011 tra A [REDACTED] e C [REDACTED] (sub doc. 32 fascicolo di primo grado dell'appellante), nella seconda delle quali la Compagnia così scrive: "Leggo la mail di cui sotto di avv. [REDACTED] e concordo con il preventivo di 20.000 euro previsto. E' corretto e gradito, inoltre, l'impegno a dare tempestivo avviso laddove vi sia un'evoluzione della causa che porti ad aumentare i costi. Attendo quindi copia dell'atto di costituzione e gli aggiornamenti successivi durante lo svolgimento della causa".

Deve concludersi che la designazione a difensore dell'avvocato [REDACTED] non sia stata frutto di iniziativa unilaterale dell'assicurato, sibbene di scelta condivisa ed



accettata dalla Compagnia assicuratrice, talchè non ricorrono i presupposti in fatto per invocare, da parte dell'appellata, la previsione eccezionale dell'obbligo di sostenimento delle spese di resistenza, contenuta nell'ultimo paragrafo dell'art. 20 di polizza.

3.4. L'obbligo dell'assicuratore non può ritenersi venuto meno, in conseguenza dell'iniziativa processuale, che l'appellata imputa all'assicurato, consistita nella chiamata in causa della compagnia assicuratrice. La chiamata in causa dell'assicuratore costituisce facoltà inderogabile a svantaggio dell'assicurato (art. 1917, quarto comma, e 1932 c.c.), sicchè il suo esercizio non può pregiudicare il diritto, anch'esso inderogabile, al rimborso delle spese di resistenza. Il limite posto all'autonomia negoziale dalle norme appena richiamate impedirebbe il venir meno del diritto al rimborso in conseguenza della revoca dell'incarico al difensore in precedenza officiato, o del consenso alla sua nomina da parte dall'assicurato, con una sorta di riattivazione della previsione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 20 di polizza. Il che è da escludersi a tanta maggior ragione nel caso di specie, tenuto conto dell'insussistenza di controversia tra assicuratore ed assicurato in ordine alla sussistenza ed entità della copertura, così come, per ciò che risulta dagli atti di causa, di divergenze in ordine alla linea difensiva da contrapporre alla pretesa risarcitoria del terzo.

Va, peraltro, rimarcato come l'assunto dell'appellata trovi smentita anche in linea di fatto, alla luce della mail inviata in data 16.2.2012 al legale dell'assicurato (doc. 35 fascicolo di primo grado dell'appellante), nella quale [REDACTED] comunica "l'autorizzazione



ad accettare la nomina del ct da voi indicato (nдр: nel procedimento per sequestro in corso di causa) per l'assistenza senza incaricare un nostro fiduciario (pur essendo stati chiamati in causa)”, con disponibilità a partecipare alla spesa nel limite del 50%, poi effettivamente corrisposto. La dichiarazione è infatti incompatibile con il preteso venir meno, successivamente alla chiamata in causa dell'assicuratore, di ogni obbligo di sostenimento delle spese della resistenza dell'assicurato.

3.5. Infine, il C [REDACTED] si è costituito in giudizio perchè vi è stato convenuto dal terzo danneggiato, che ha avanzato nei suoi confronti una pretesa risarcitoria, sia pur in solido con altri, di importo largamente superiore, per quel che risulta dalla polizza (doc. 1 appellata), al massimale assicurato. Per la parte eccedente il massimale era solo l'assicurato, e non certo l'assicurazione, ad avere concreto interesse alla causa. Non ha perciò fondamento l'assunto di A [REDACTED] secondo cui non vi sarebbe diritto alla rifusione delle spese, in quanto sostenute dall'assicurato in conseguenza della scelta di assumere la causa in proprio, senza che ve ne fosse effettiva necessità e senza che ne potesse derivare alcun vantaggio. Fermo che, per principio stabilmente affermato in giurisprudenza, l'assicurato resiste in giudizio alle pretese del terzo danneggiato, oltre che nell'interesse suo proprio, anche in quello dell'assicuratore (per tutte, Cass. 19174/2014 cit.).

3.6. Liquidazione delle spese per resistenza.

3.6.1. L'appellante ha diritto alla rifusione delle spese per il legale, nella misura complessiva di Euro 55.082,00 oltre spese generali nella misura di legge, Cassa ed Iva se dovute, comprensiva delle spese del giudizio di cognizione e del procedimento



cautelare in corso di causa – liquidati secondo i medi di tariffa professionale rapportati a valore della causa corrispondente al massimale assicurato. L'obbligazione di rimborso delle spese legali non è infatti autonoma, ma accede al contratto di assicurazione per la responsabilità civile, sicchè va parametrata ai costi inerenti la gestione di una controversia di valore non eccedente il limite di operatività della copertura assicurativa. Non è dunque dovuto il rimborso delle maggiori competenze, che sono state liquidate in sentenza in ragione della superiore entità della pretesa risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato.

3.6.2. Sul capitale sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla richiesta di rimborso e sino al saldo. Non sono dovuti i maggiori interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284, c.c., trattandosi di disposizione introdotta dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 D.L. cit., si applica ai procedimenti avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Nella specie, l'atto di citazione e l'atto per chiamata in causa della Compagnia nel processo di primo grado risalgono entrambi a data anteriore.

3.6.3. Nulla è invece dovuto – oltre all'importo già spontaneamente riconosciuto e corrisposto da A [REDACTED] corrispondente al 50% del totale - a ristoro delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte nel procedimento cautelare, per la ragione che in tal caso la compagnia assicuratrice risulta essere rimasta completamente estranea alla designazione del consulente.



4. In entrambe le cause riunite le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, rapportate all'entità della statuizione condannatoria, escluse le competenze per la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nelle cause d'appello riunite di cui in epigrafe ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattese e respinte, così provvede:

A) nella causa riunita n. [REDACTED]/2016

1) condanna Fallimento T [REDACTED] srl in liquidazione a pagare in favore di A [REDACTED] Spa e di G [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] & C., per il titolo di cui in motivazione, la somma capitale di Euro 19.500,00 ciascuna, maggiorata di interessi al tasso e con la decorrenza di cui all'art. artt. 1284, commi primo e quarto, c.c.;

2) condanna Fallimento T [REDACTED] srl in liquidazione a rifondere alle appellanti le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per competenze ed Euro 804,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge;

B) nella causa riunita n. [REDACTED]/2016

1) condanna [REDACTED] Assicurazioni Spa a pagare a [REDACTED] C [REDACTED] la somma capitale di Euro 55.082,00, oltre spese generali nella misura di legge, Cassa ed Iva se dovute, importo da maggiorarsi di interessi al tasso legale dalla domanda e sino al saldo;



2) condanna [REDACTED] Assicurazioni Spa a rifondere a [REDACTED] C [REDACTED] le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.515,00 per competenze ed Euro 1.165,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Così deciso in Venezia, il 5 novembre 2019

Il Presidente

Guido Santoro

Il Consigliere Est.

Alberto Valle

